

Deliberazione della Giunta Regionale 23 marzo 2015, n. 15-1213

**PAR FSC 2007/2013 Asse III "Riqualficazione territoriale". Linea d'Azione 6) "Turismo". Linea d'intervento "Riqualficazione e valorizzazione del patrimonio Turistico, sportivo e culturale". Approvazione schema di Accordo di programma tra Regione Piemonte e Comune di Castelmagno per "Completamento pista sci da fondo in localita' Chiappi".**

A relazione del Vicepresidente Reschigna:

Vista e richiamata nella sua interezza la deliberazione della Giunta regionale n. 15-6773 del 28/11/2013 con cui sono stati fissati gli indirizzi e i criteri per l'attuazione della Linea di intervento per la "Riqualficazione e valorizzazione del patrimonio turistico, sportivo e culturale" relativi al PAR-FSC 2007/2013 Asse III "Riqualficazione territoriale. Linea di Azione 6 – Turismo" nonché ripartite le risorse pari a € 4.000.000,00 /UPB 1815.2 cap. 220322/2013), e € 600.000,00 (cap. 220324/2013) programmate per l'attuazione di tale Linea di intervento;

dato atto che con la predetta deliberazione sono stati individuati gli enti beneficiari delle risorse summenzionate, da attivarsi mediante Accordi di programma, di cui all'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000, promossi dagli stessi enti beneficiari, tra i quali il Comune di Castelmagno, al quale è stato attribuito un finanziamento di € 100.0000,00 finalizzato alla realizzazione delle opere di "Completamento pista sci da fondo in località Chiappi" (scheda 6 allegata alla suddetta D.G.R. n. 15-6773 del 28.11.2013);

vista la determinazione dirigenziale n. 677 del 27.11.2013 di impegno della somma complessiva di € 600.000,00 sul cap. 220324 del Bilancio 2013;

vista la determinazione dirigenziale n. 119 del 4.4.2014 di impegno della somma complessiva di € 4.000.000,00 sul cap. 220322 del Bilancio 2014;

preso inoltre atto che:

il Comune di Castelmagno ha promosso ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 267/2000 il procedimento di Accordo convocando la prima Conferenza in data 28/10/2014 nel corso della quale le Parti (Comune di Castelmagno e Regione Piemonte) hanno convenuto di dare corso all'Accordo di programma;

il Responsabile del procedimento di Accordo di programma, Dott. Maurizio Giaminardi– Sindaco del Comune di Castelmagno – ha pertanto provveduto a pubblicare sul BUR n. 47 del 20.11.2014 l'Avviso di avvio del procedimento di Accordo di programma;

il Responsabile del procedimento, avvalendosi della collaborazione delle Parti interessate, ha espletato, nel corso del periodo compreso tra la prima e la Conferenza finale, le attività istruttorie connesse con i contenuti e le finalità dell'Accordo di programma e, a seguito delle medesime, è giunto alla formazione del testo definitivo dello schema dell'Accordo e dei relativi Allegati;

la Conferenza conclusiva si è tenuta in data 28.01.2015 e nel corso della stessa le Parti hanno espresso formalmente il loro assenso all'Accordo di programma (come risulta dal verbale in pari data agli atti della Direzione regionale Turismo) e allo schema di Accordo e dei relativi allegati secondo la formulazione di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione che le parti interessate hanno condiviso in occasione della stessa Conferenza finale;

dato atto che scopo dell'Accordo di programma in argomento è quello di favorire lo sviluppo economico e turistico sportivo del Comune di Castelmagno mediante il "Completamento pista sci da fondo in località Chiappi" in attuazione del PAR FSC 2007-2013;

tutto ciò premesso e considerato,

visto l'art. 34 del D.Lgs. 267/2000;

vista la D.G.R. 24 novembre 1997, n. 27-23223 "Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli Accordi di Programma L.R. 51/97 art. 17";

vista la D.G.R. 16 febbraio 2004, n. 60-11776 "Modifica all'art. 7, comma 7 punto 1 delle direttive in merito al procedimento amministrativo sugli Accordi di Programma (D.G.R. 24 novembre 1997, n. 27-23223)";

vista la D.G.R. 09 febbraio 2009, n. 25-10762 "Modifica della D.G.R. 24 novembre 1997, n. 27-23223 relativa all'assunzione delle direttive in merito al procedimento amministrativo degli Accordi di Programma";

vista la D.G.R. n. 42-12102 del 07/09/2009 "Approvazione del Programma Operativo dei Direttori regionali dell'anno 2009: affidamento degli obiettivi da conseguire e assegnazione delle risorse necessari ai singoli Direttori regionali del ruolo della Giunta regionale (art. 7, L.R. 11 aprile 2011, n. 7);

dato atto che la copertura finanziaria della quota regionale del presente Accordo, pari ad € 100.000,00, è assicurata dallo stanziamento iscritto sul cap. 220322 (UPB 18.15.2 ora A 20 10 2) del Bilancio 2014 già impegnata con D.D. n. 119 del 4.4.2014;

vista la legge regionale n. 7/2001 "Ordinamento contabile della Regione Piemonte";

vista la legge regionale 30.12.2014, n. 23 del 30.12.2014 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2015";

tutto ciò premesso e considerato;

la Giunta regionale, unanime,

*delibera*

per l'insieme delle motivazioni espresse in premessa, di sottoscrivere l'Accordo di Programma, tra la Regione Piemonte ed il Comune di Castelmagno, finalizzato al "Completamento pista sci da fondo in località Chiappi", di cui alla D.G.R. n. 15-6773 del 28.11.2013;

di approvare lo schema di Accordo di programma, Allegato A) e la scheda di intervento Allegato 1) quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;

di demandare al Presidente della Giunta regionale o in sua vece l'Assessore delegato, la stipula dell'Accordo di programma nonché di apportare al medesimo eventuali modifiche tecniche non sostanziali che si ritenessero necessarie in sede di sottoscrizione;

di dare atto che per la copertura finanziaria (€ 100.000,00) si fa fronte con le risorse impegnate con D.D. n. 119 del 4.4.2014 sul cap. 220322 UPB 18152 (ora A 22.10.2) del Bilancio regionale 2014 (n. impegno 1134/2014) e che pertanto il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi al Bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge regionale n. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23 lett d) del D.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)

Allegato

**ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA REGIONE PIEMONTE E IL COMUNE DI CASTELMAGNO PER "COMPLETAMENTO PISTA SCI DA FONDO IN LOCALITÀ CHIAPPI" IN ATTUAZIONE DEL PAR- FSC PIEMONTE 2007-2013.**

**PREMESSO CHE**

Il CIPE, con deliberazione n. 174 del 22 dicembre 2006, ha approvato il Quadro Strategico Nazionale (QSN) per la politica di coesione 2007-2013, definendo gli indirizzi strategici per il raggiungimento degli obiettivi di competitività nell'ambito della politica regionale di sviluppo;

il CIPE, con deliberazione n. 166 del 21 dicembre 2007 di attuazione del Quadro Strategico Nazionale 2007-2013, ha assegnato alle amministrazioni centrali e regionali le risorse per il Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) per l'intero periodo 2007/2013, definendo le nuove modalità di programmazione delle predette risorse e le relative procedure tecnico-amministrative e finanziarie necessarie. Tale Fondo è stato così rinominato, in luogo di Fondo per le Aree Sottoutilizzate, ai sensi del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 recante "Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

la Giunta regionale, con deliberazione n. 19-9238 del 21 luglio 2008, ha approvato il Documento Unitario di Programmazione (DUP), che delinea lo scenario di riferimento degli obiettivi della politica regionale unitaria e indica gli elementi per la definizione del Programma Attuativo Regionale FSC 2007-2013;

la Giunta regionale, con deliberazione n. 10-9736 del 6 ottobre 2008, ha adottato il Programma Attuativo Regionale del FAS Piemonte 2007-2013 (PAR-FAS, ora PAR-FSC) per un valore complessivo di un miliardo di euro, di cui euro 889.255.000,00 a valere sul FSC ed euro 110.745.000,00 di cofinanziamento regionale;

il PAR ha individuato gli organismi responsabili per la programmazione, sorveglianza e attuazione del Programma e, in particolare, ha attribuito alla Direzione Programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia la responsabilità della gestione e attuazione del Programma nel suo complesso (in qualità di Organismo di Programmazione e Attuazione - OdP) in collaborazione con le strutture dell'amministrazione competenti per l'attuazione delle singole linee d'azione;

il CIPE, con successive deliberazioni n. 1 del 6 marzo 2009 (punto 2.10) e n. 1 dell'11 gennaio 2011, in modifica della predetta delibera n. 166/2007, ha disposto la riduzione del 10% del FSC e ha rimodulato la quota spettante alla Regione Piemonte in euro 750.022.200,00, ferma restando la previsione sopra detta di cui al punto 2.10 della delibera CIPE n. 1/2009;

la Giunta regionale con deliberazione n. 37-4154 del 12 luglio 2012, modificata successivamente con D.G.R. n. 24-4659 del 01/10/2012, ha approvato il Documento PAR-FSC, il quale sostituisce il precedente Documento PAR-FAS di cui alla citata deliberazione di Giunta regionale n. 10-9736 del 6/10/2008 e successive integrazioni contenute nella deliberazione n. 49-11971 del 4/8/2009, il Piano di Comunicazione, il Piano di Valutazione e il Manuale per il Sistema di Gestione e Controllo che definisce i rapporti tra le strutture coinvolte e regola le procedure e le modalità di gestione, monitoraggio, rendicontazione, controlli di primo e secondo livello a cui i progetti finanziati nel PAR-FSC sono soggetti;

la DGR 36-4192 del 23 luglio 2012, ha adottato le Linee Guida per la gestione dei fondi istituiti ai sensi dell'art. 8, comma terzo, della legge regionale n. 5/2012;

la Legge n. 135 del 7 agosto 2012 dispone riduzioni di spesa per le Regioni a Statuto Ordinario per gli anni 2012-2015, da individuare in sede di Conferenza Stato-Regioni a carico delle risorse dovute dallo Stato alle Regioni, prioritariamente su risorse diverse dal FSC;

la Delibera CIPE n. 107 del 26 ottobre 2012 nelle sue premesse, evidenzia l'impossibilità da parte del Governo di reintegro della riduzione del 5% disposta con Delibera CIPE 1/2009, permanendo un quadro di finanza non favorevole, riduzione che per la Regione Piemonte ammonta ad euro 55.897.000,00;

la DGR 16-5785 del 13 maggio 2013 ha pertanto rimodulato il valore del PAR-FSC 2007-2013 per la Regione Piemonte in euro 713.956.430,00;

la DGR n. 8-6174 del 29 luglio 2013 ha approvato il nuovo Programma Attuativo Regionale del Fondo di Sviluppo e Coesione (PAR-FSC) 2007-2013 e ha contestualmente abrogato il Programma PAR-FSC di cui alla citata D.G.R. n. 37-4154 del 12 luglio 2012 s.m.i..

### **TENUTO CONTO CHE**

il Comune di Castelmagno ha avviato una attività di concertazione con la Regione Piemonte volta all'identificazione delle misure di sostegno necessarie a rafforzare la competitività della propria stazione invernale riconoscendone non solo il carattere sociale ma anche il ruolo che questa riveste nell'ambito dello sviluppo economico del territorio montano e di integrazione rispetto all'offerta turistica delle vallate piemontesi di maggiore sviluppo turistico invernale;

il Comune di Castelmagno ha realizzato negli anni una pista per lo sci da fondo in Località Chiappi. Ai fini dell'omologazione da parte della Federazione Italiana Sport Invernali (FISI) della pista in questione per gare di carattere nazionale e internazionale il Comune ha predisposto un progetto per il completamento infrastrutturale per un importo pari ad euro 103.762,56;

si rende ora necessario addivenire alla stipula di un Accordo di programma al fine di consentire al Comune di Castelmagno di avviare le opportune procedure amministrative volte alla realizzazione dell'intervento di "Completamento pista sci da fondo in Località Chiappi";

vista la nota prot. n. 1787 del 16/10/2011 con la quale viene richiesta dal Comune di Castelmagno l'attivazione della procedura per la sottoscrizione di un Accordo di programma per il finanziamento degli interventi di "Completamento pista sci da fondo in Località Chiappi".

### **CONSIDERATO CHE**

la Giunta regionale, con deliberazione n. 25-4660 del 01/10/2012 ha avviato la linea d'azione "Turismo" nella quale rientra l'intervento di cui al presente Accordo, congruente con la linea di intervento sviluppo sostenibile nel sistema montano periferico e marginale di cui al citato documento PAR-FSC Piemonte 2007/2013;

con successiva delibera della Giunta regionale n. 15-6773 del 28/11/2013 sono stati fissati gli indirizzi e i criteri per l'attuazione della Linea di intervento per la "Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio turistico, sportivo e culturale" relativi al PAR-FSC 2007/2013 Asse III "Riqualificazione territoriale. Linea di Azione 6 – Turismo";

con la predetta delibera:

- sono stati individuati gli enti beneficiari dei contributi regionali a valere sulle risorse PAR-FSC 2007/2013, tra cui il Comune di Castelmagno, al quale è stato attribuito un finanziamento di euro 100.000,00 finalizzato alla realizzazione delle opere di “Completamento pista sci da fondo in Località Chiappi”;
- è stato individuato, l’istituto dell’Accordo di programma, quale modalità attuativa per l’attuazione dell’intervento, da definirsi e sottoscrivere ai sensi e secondo le modalità dell’articolo 34 del D. Lgs. n. 267/2000;
- è stato precisato che le modalità di erogazione delle risorse assegnate, regolarmente impegnate sul bilancio regionale con Determinazione Dirigenziale n. 677 del 27/11/2013, verranno definite con Accordo di programma;

la stipula del presente Accordo di programma presenta carattere di indifferibilità ed urgenza, dati i termini di realizzazione delle opere e dei relativi pagamenti, ai sensi della delibera CIPE 166/2007.

### **TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO**

visto l’art. 34, comma 1 e 6, del D. Lgs n. 267/2000, “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

vista la DGR 24 novembre 1997, n. 27 – 23223 “Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma. L.R.51/97 art. 17, e s.m.i.;

verificato che con Decreto n. 5 del 18/07/2012 il Comune di Castelmagno ha individuato il Responsabile del Procedimento nella persona del Sig. Maurizio Giaminardi;

visto che in seguito alla prima conferenza svoltasi presso la Direzione regionale Cultura, Turismo e Sport – Settore Offerta turistica – in data 28/10/2014, il Comune di Castelmagno con nota prot. n. 1912-1-1-4 del 06/11/2014 ha provveduto alla pubblicazione dell’avvio del procedimento sulla sezione Annunci del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 47 del 2014;

dato atto che nel corso della seconda Conferenza indetta dal Comune di Castelmagno con nota prot. n. 109-10-11-4 del 20/01/2015, ai sensi dell’art. 34, comma 3, D.Lgs. 267/2000, tenutasi in data 28/01/2015, presso gli uffici della Regione Piemonte – Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport, Via Avogadro 30, 10121 Torino, tutti i convenuti hanno espresso il proprio consenso sulla bozza dell’Accordo di programma predisposta dal Responsabile del Procedimento, Sig. Maurizio Giaminardi, condividendone le finalità e i contenuti;

vista la D.G.R. n. .... del ..... di approvazione della bozza dell’Accordo di programma;

vista la D.C.C. n. .... del ..... del Comune di Castelmagno di approvazione della bozza dell’Accordo di programma;

### **TRA**

La Regione Piemonte rappresentata dal Presidente della Giunta regionale ....., domiciliato per la carica in Piazza Castello, 165 – Torino, o suo delegato;  
Il Comune di Castelmagno rappresentato dal Sindaco Sig. Maurizio Giaminardi, domiciliato per la

carica in Piazza dei Caduti, 1 – 12020 Castelmagno, o suo delegato;

## **SI CONVIENE E SI SOTTOSCRIVE IL SEGUENTE ACCORDO DI PROGRAMMA**

### **Articolo 1 Premesse ed allegati**

1. Le premesse e l'Allegato 1) denominato “Scheda Intervento” formano parte integrante, formale e sostanziale del presente Accordo di programma.
2. La “Scheda Intervento” è compilata all'interno del sistema informativo locale regionale “Gestionale Finanziamenti”, i cui dati vengono trasmessi alla Banca Dati Unitaria (BDU).

### **Articolo 2 Finalità dell'Accordo**

1. L'Accordo ha ad oggetto la realizzazione dell'intervento di “Completamento pista sci da fondo in Località Chiappi” di cui all'Allegato 1, che illustra la descrizione sintetica, il soggetto attuatore, l'oggetto del finanziamento con il relativo costo, il quadro delle risorse con indicazione della relativa fonte e lo stato della progettazione.

### **Articolo 3 Definizioni**

1. Ai fini del presente Accordo si intende:
  - per “Accordo”, il presente Accordo di programma avente ad oggetto l'intervento di cui all'Allegato 1;
  - per “Parti”, i soggetti sottoscrittori dell'Accordo;
  - per “soggetto beneficiario, promotore e attuatore dell'Accordo e realizzatore dell'intervento”: il Comune di Castelmagno;
  - per “Intervento”, il progetto di cui all'Allegato 1;
  - per “Banca Dati Unitaria” ovvero “BDU” e sistema informativo locale regionale “Gestionale Finanziamenti”, gli applicativi informatici di monitoraggio dell'attuazione degli interventi;
  - per “Scheda Intervento”, la scheda, sia in versione cartacea che in versione informatica, di cui all'Allegato 1;
  - per “Responsabile dell'Attuazione dell'Accordo di programma”(RAP), il soggetto Responsabile del servizio, Sig.ra Dott.ssa Roberta Ramoino, incaricato dal Comune per il coordinamento e per la vigilanza sull'attuazione dell'Accordo;
  - per “Responsabile dell'Intervento” (RUP): il soggetto responsabile del servizio, Sig. Maurizio Giaminardi incaricato dal Comune per gli atti tecnico-amministrativi concernenti l'intero ciclo progettuale;
  - per “Comitato di pilotaggio”: l'organismo previsto dalla D.G.R. n. 49-1197 del 4/8/2009 con funzioni di accertamento, efficacia e qualità di attuazione del PAR-FSC;
  - per “Collegio di vigilanza”, l'organismo di cui al successivo articolo 7;
  - per “Sistema di gestione e controllo”, quanto contenuto nel “Manuale per la gestione ed il controllo”, approvato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 37 - 4154 del 12 luglio 2012, che individua il sistema di procedure e le relative autorità deputate ad accertare la correttezza delle operazioni gestionali, la verifica delle irregolarità, la congruità e ammissibilità della spesa.

## **Articolo 4 Copertura finanziaria**

1. Il valore complessivo dell'Accordo, costituito dall'intervento di cui all'art. 2, ammonta a euro 103.762,56 la cui copertura finanziaria è assicurata dalle fonti indicate nella tabella sottoriportata :

Tabella n. 1 – Fonti di finanziamento

<b>FONTE</b>	<b>EURO</b>	<b>% INCIDENZA</b>
<b>Regione Piemonte Programma Attuazione Regionale-Fondo Sviluppo e Coesione (PAR- FSC)</b>	100.000,00	96,38 %
<b>Comune di Castelmagno</b>	3.762,56	3,62 %
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	103.762,56	100,00 %

2. Si dà atto che il valore complessivo delle opere ammonta ad euro 103.762,56 di cui euro 100.000,00 finanziati mediante contributi regionali, euro 3.762,56 finanziati mediante risorse comunali iscritte al capitolo n. 7.830/5/1 del Bilancio di previsione 2014.
3. La Regione farà fronte, per l'importo di propria competenza, mediante le risorse iscritte sul capitolo n. 220322 - UPB DB18.15.2 del Bilancio di previsione 2014.
4. Le economie, compresi i ribassi d'asta o i minori costi, derivanti dall'attuazione dell'intervento individuato nel presente atto, sono accertate dal RAP in sede di monitoraggio il quale, su istanza del soggetto beneficiario/realizzatore, ne propone la riprogrammazione al Collegio di vigilanza. La proposta deliberata dal Collegio di vigilanza viene presentata al Comitato di pilotaggio PAR-FSC la cui decisione viene assunta secondo le procedure e improrogabilmente nei termini previsti dal regolamento interno del Comitato stesso e dal Manuale per il sistema di controllo e gestione.
5. Le eventuali economie di spesa, autorizzate dal Comitato di pilotaggio secondo le modalità di cui al precedente comma 4, possono essere riprogrammate per finanziare interventi strettamente connessi al progetto finanziato per opere migliorative e complementari idonee al più efficace raggiungimento dell'obiettivo previsto.
6. Le economie non riprogrammate saranno ridistribuite con criterio proporzionale alle rispettive quote di contribuzione finanziaria dei soggetti sottoscrittori dell'Accordo.
7. Il soggetto beneficiario/realizzatore, per la realizzazione dell'intervento, utilizza un sistema di contabilità separata.

## **Articolo 5 Liquidazione del finanziamento**

1. La liquidazione del contributo PAR-FSC per il finanziamento dell'intervento in Accordo avviene nel seguente modo:

a. Primo acconto:

30% del contributo assegnato, pari ad euro 30.000,00, successivamente alla stipula del presente Accordo e della sua successiva approvazione e pubblicazione sul BURP da parte del Comune



di Castelmagno. Il RUP provvederà ad inoltrare alla Direzione regionale di cui al successivo comma 3 autocertificazione attestante:

- l'avvenuta approvazione dell'Accordo sottoscritto comprensiva degli estremi del provvedimento di approvazione e della pubblicazione sul BURP.

**b. Secondo acconto:**

60% del contributo, rideterminato, in applicazione del ribasso d'asta conseguito, al raggiungimento di uno stato di avanzamento lavori pari al 30% del costo, rideterminato del progetto. Il RUP provvederà ad inoltrare alla Direzione regionale di cui al successivo comma 3 autocertificazione attestante:

- che il progetto esecutivo ha recepito tutte le prescrizioni progettuali contenute nei provvedimenti autorizzativi;
- l'avvenuta consegna dei lavori all'impresa affidataria;
- il quadro economico, rideterminato, a seguito di eventuali ribassi d'asta;
- il raggiungimento del 30% dell'importo dei lavori, rideterminato, a seguito del ribasso d'asta.

**c. Saldo:**

10% del contributo, rideterminato, o minor somma necessaria, a seguito di presentazione del collaudo/certificato di regolare esecuzione e di rendicontazione finale di spesa. Il RUP provvederà ad inoltrare alla Direzione regionale di cui al successivo comma 3 autocertificazione attestante:

- il collaudo positivo dell'opera o della sua regolare esecuzione;
- l'ottemperanza a tutte le prescrizioni realizzative contenute nei provvedimenti autorizzativi;
- l'approvazione del quadro riepilogativo finale di tutte le spese sostenute.

2. Le modalità sopra descritte di trasferimento delle risorse finanziarie sono strettamente connesse alle attività di rendicontazione, mediante il corretto e regolare inserimento dei dati relativi alle spese sostenute nel previsto sistema di monitoraggio e ai successivi controlli di cui all'articolo 11.
3. Le richieste di pagamento dovranno essere inoltrate a: Regione Piemonte – Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport presso il settore regionale da individuarsi a cura del Responsabile di Linea (RdL).

## **Articolo 6 Obblighi delle Parti**

2. Le Parti si obbligano, nello svolgimento dell'attività di competenza, a rispettare e a far rispettare tutti gli adempimenti previsti nell'Accordo. A tal fine, le Parti si danno reciprocamente atto che il rispetto della tempistica di cui all'Allegato 1 costituisce elemento prioritario ed essenziale per l'attuazione dell'intervento oggetto del presente atto.
3. In particolare, le Parti si obbligano, in conformità alle funzioni e ai compiti assegnati dalla normativa vigente, all'effettuazione delle seguenti attività, nel rispetto dei tempi definiti per l'intervento, anche in fase di realizzazione:
  - a) la Regione Piemonte, quale organismo di programmazione, ed il Comune di Castelmagno, quale organismo di promozione e attuazione, garantiscono l'attività di coordinamento, di vigilanza, e di adempimento di tutti gli atti di competenza nelle materie oggetto dell'Accordo, oltre che il flusso delle risorse finanziarie di competenza;
  - b) il soggetto attuatore dell'intervento garantisce l'esecuzione dello stesso, l'aggiornamento dei dati di monitoraggio, il compimento di tutti gli atti occorrenti al rilascio, nei tempi previsti degli atti approvativi, autorizzativi, pareri e di tutti gli altri atti di competenza, ai

sensi della normativa vigente, nelle materie oggetto del presente Accordo, nonché l'attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali;

- c) il soggetto attuatore provvede, inoltre, a rendicontare tempestivamente, tramite la piattaforma informatica "Sistema Gestionale Finanziamenti", le spese effettuate nell'ambito dell'Accordo, anche al fine di permettere il pronto trasferimento delle risorse economiche per la realizzazione dell'intervento;
- d) il soggetto attuatore garantisce, infine, l'accesso degli addetti ai controlli di primo e secondo livello agli archivi dove sono conservati gli originali dei documenti di spesa rendicontati e le relative registrazioni contabili nonché ai cantieri ed ai beni e servizi acquisiti nell'ambito dell'Accordo.

### **Articolo 7 Collegio di vigilanza**

1. E' istituito un Collegio di vigilanza composto dal Sindaco del Comune di Castelmagno o da un suo delegato, che lo presiede, e dal Presidente della Regione Piemonte o suo delegato.
2. Il Collegio di vigilanza vigila sulla corretta applicazione e il buon andamento dell'esecuzione dell'Accordo ai sensi dell'art. 34, comma 7, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e, in particolare, i suoi compiti sono quelli indicati all'articolo 14 della "Direttiva della Giunta regionale relativa al procedimento amministrativo sugli Accordi di programma" allegata alla D.G.R. 27-33223 del 24/11/1997.

### **Articolo 8 Controversie**

1. Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti, in ordine all'interpretazione, applicazione ed esecuzione dell'Accordo, non ne sospendono l'attuazione e saranno sottoposte alla valutazione del Collegio di vigilanza di cui all'articolo 7.
2. Nel caso in cui il Collegio medesimo non dovesse giungere ad alcuna risoluzione, entro 30 giorni dalla convocazione di quest'ultimo per i motivi succitati, tali controversie saranno devolute alla decisione degli organi giurisdizionali in materia competenti.

### **Articolo 9 Responsabile dell'intervento**

1. Il Responsabile dell'intervento (RUP), ad integrazione delle funzioni previste come Responsabile del procedimento ex art. 9 e 10 del DPR 5 ottobre 2010 n. 207, ("Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE") svolge i seguenti compiti:
  - a) pianificare il processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento attraverso la previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità e dei punti - cardine, adottando un modello metodologico di pianificazione e controllo riconducibile al project management;
  - b) organizzare, dirigere, valutare e controllare l'attivazione e la messa a punto del processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento;
  - c) monitorare costantemente l'attuazione degli impegni assunti dai soggetti coinvolti nella realizzazione dell'intervento, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione dello stesso nei tempi previsti e segnalando tempestivamente al RAP gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico - amministrativi che ne dilazionano e/o impediscono l'attuazione;
  - d) aggiornare, tempestivamente, il monitoraggio dell'intervento inserendo i dati richiesti nel

sistema informativo di riferimento.

## **Articolo 10** **Sistema di monitoraggio**

1. Il monitoraggio in itinere ed ex post prevede il completo inserimento e il tempestivo aggiornamento dei dati nel sistema informativo di riferimento e nella redazione del Rapporto annuale di monitoraggio, secondo le procedure indicate nelle delibere CIPE in materia, nel Manuale Operativo sulle procedure di monitoraggio delle risorse FSC e nel Manuale di Controllo e Gestione della Regione Piemonte.
2. Per l'intervento oggetto del presente Accordo devono essere valorizzati gli indicatori core e occupazionali di cui alla D.G.R. n. 25-46660 del 01/10/2012 e di programma, previsti dalla DGR n. 8-6174 del 29/7/2013 di approvazione del nuovo programma PAR-FSC.
3. Gli indicatori di cui al comma 2 sono definiti:
  - in sede di sottoscrizione con il valore obiettivo;
  - nella fase intermedia di realizzazione con un valore aggiornato;
  - a conclusione dell'intervento con il valore finale.

## **Articolo 11** **Controlli**

1. Coerentemente con quanto previsto dal Manuale di Gestione e Controllo e dall'art. 6 (Obblighi delle Parti) del presente Accordo, l'intervento di cui all'Allegato 1) é soggetto ai seguenti controlli di primo e secondo livello, e verifica del rispetto dei vincoli di impegno e di spesa.
2. I controlli di primo livello sono disposti dal dirigente regionale appositamente individuato dal Responsabile di Linea (RdL). Detti controlli possono essere di due generi:
  - e) verifiche amministrative documentali: sono controlli effettuati sul 100% di tutta la documentazione relativa all'intero processo di attuazione dell'intervento;
  - f) verifiche in loco: sono controlli effettuati su base campionaria, sia in itinere sia a conclusione degli interventi, finalizzati al controllo fisico e finanziario dell'operazione.
3. I controlli di secondo livello sono condotti dall'Organismo di Audit, direttamente o attraverso altro organismo di controllo interno e riguardano la funzionalità ed efficacia del Sistema di Gestione e Controllo, nonché alla verifica della correttezza delle operazioni, mediante un esame campionario della documentazione amministrativa e contabile.

## **Articolo 12** **Revoche del finanziamento regionale**

1. Il finanziamento regionale di cui alla Tabella 1 dell'articolo 4, così come erogabile ai sensi dell'articolo 5 del presente Accordo può essere oggetto, da parte della struttura regionale competente, di revoca totale o parziale.
2. E' disposta la revoca totale del contributo regionale per i seguenti casi:
  - a) mancato avvio, fatte salve eventuali proroghe, dell'intervento nei tempi previsti o interruzione definitiva dei lavori anche per cause non imputabili al soggetto beneficiario;
  - b) mancata assunzione degli impegni giuridicamente vincolanti entro i termini previsti;

- c) mancato rispetto dei tempi previsti per la realizzazione dell'intervento, fatte salve le ipotesi di proroghe;
  - d) realizzazione parziale dell'intervento che rende vana la finalità dell'opera nonché il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti nell'Accordo;
  - e) rinuncia del soggetto beneficiario ad avviare o a realizzare l'intervento;
  - f) mancata destinazione del contributo regionale per l'intervento ammesso;
  - g) rilascio di dati, notizie o dichiarazioni false o reticenti;
  - h) modifica della destinazione d'uso delle opere realizzate o cessione, a qualunque titolo, dei beni acquistati con il contributo regionale nei cinque anni successivi alla conclusione dell'intervento;
  - i) rifiuto del soggetto beneficiario di consentire l'effettuazione dei controlli di primo e secondo livello o mancata produzione della documentazione necessaria a tale scopo;
  - j) inadempimenti del soggetto beneficiario rispetto agli obblighi previsti dal provvedimento di ammissione a finanziamento e dalle disposizioni vigenti emersi dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti;
  - k) mancato invio da parte del soggetto beneficiario dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, secondo le modalità definite nell'atto di concessione del contributo.
3. La revoca totale comporta, a carico del soggetto beneficiario, la restituzione delle somme concesse e percepite, maggiorate del tasso di interesse legale, degli interessi di mora, i dei costi sostenuti dall'Amministrazione regionale per il recupero del credito.
  4. E' disposta la revoca parziale del contributo regionale per i seguenti casi:
    - a) realizzazione parziale dell'intervento che assicuri la funzionalità dell'opera nonché il raggiungimento degli obiettivi previsti;
    - b) accertamento, a seguito di verifica finale, di un importo di spese sostenute dal soggetto beneficiario in misura inferiore rispetto alle spese ammesse con il provvedimento regionale di concessione.
  5. La revoca parziale comporta, a carico del soggetto beneficiario, la riduzione proporzionale del finanziamento regionale in relazione alle minori opere e alla minor spesa ammessa.
  6. Riguardo all'intervento oggetto di eventuale revoca, sono fatti salvi i finanziamenti occorrenti per assolvere agli obblighi assunti e da assumere da parte del soggetto attuatore per disposizioni di legge.
  7. Sono fatti, altresì, salvi i casi di forza maggiore.

### **Articolo 13**

#### **Inerzia, ritardo ed inadempimento**

1. L'inerzia, l'omissione e l'attività ostantiva riferite alla verifica e al monitoraggio da parte dei soggetti responsabili delle funzioni di cui sono competenti costituiscono, agli effetti del presente Accordo, fattispecie di inadempimento.
2. Nel caso di ritardo, inerzia o inadempimento, il RAP invita il soggetto al quale il ritardo, l'inerzia o l'inadempimento siano imputabili, ad assicurare l'adempimento delle sue obbligazioni entro un termine prefissato.
3. La revoca del finanziamento di cui all'articolo 12 non pregiudica l'esercizio di eventuali pretese di risarcimento nei confronti del soggetto cui sia imputabile l'inadempimento per i danni arrecati. Ai soggetti che hanno sostenuto oneri in conseguenza diretta dell'inadempimento contestato compete, comunque, l'azione di ripetizione degli oneri medesimi.

#### **Articolo 14**

### **Prevenzione e repressione della criminalità organizzata e dei tentativi di infiltrazione mafiosa**

1. Le parti del presente Accordo si obbligano al rispetto della normativa sulla tracciabilità finanziaria prevista dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

#### **Articolo 15**

### **Durata dell'Accordo**

1. L'Accordo ha efficacia dalla sua sottoscrizione fino al 31 dicembre 2016 e impegna le Parti contraenti fino alla completa realizzazione degli interventi oggetto dello stesso, inclusa l'entrata in funzione e gli obblighi di valutazione e monitoraggio ex post.
2. Dilazioni preventivate o eventuali proroghe del termine sopra indicato potranno essere concesse in relazione alla complessità/entità delle opere e a particolari condizioni ambientali/climatiche nonché sulla base di comprovate motivazioni su richiesta dei soggetti beneficiari, da sottoporre all'approvazione del Collegio di vigilanza di cui all'articolo 7.

#### **Articolo 16**

### **Modifiche dell'Accordo**

1. L'Accordo può essere modificato o integrato per concorde volontà delle Parti contraenti con le stesse procedure previste per la sua promozione, definizione, formazione, stipula ed approvazione.
2. Le procedure di cui al precedente comma riguardano le modifiche sostanziali all'Accordo; tali modifiche sono sottoposte, su richiesta motivata da parte di uno o più soggetti firmatari dell'Accordo, al Collegio di vigilanza di cui all'articolo 7 che ne valuterà la coerenza con le finalità dell'Accordo medesimo pronunciandosi in merito all'accogliibilità e all'attivazione delle relative procedure.
3. Il RUP si esprime preventivamente sulla natura delle modifiche proposte all'Accordo e, nel caso in cui le ritenga non sostanziali, ne propone l'accoglimento mediante apposita comunicazione da inviare ai componenti del Collegio di vigilanza, senza che ciò comporti l'avvio delle procedure di cui al comma 1 del presente articolo.
4. In mancanza di specifica convocazione del Collegio di vigilanza proposta da uno dei sottoscrittori entro i 30 giorni successivi alla data di ricezione della comunicazione di cui al precedente comma, la decisione del RUP si intende confermata ed efficace.
5. Diversamente, nel caso in cui il RUP ritenga le modifiche sostanziali o comunque rilevanti, ciò comporta l'obbligo di convocazione, da parte del soggetto promotore dell'Accordo, del Collegio di vigilanza che si esprimerà in merito alla proposta di modifica e dell'eventuale necessità di avvio delle procedure di cui al comma 1.
6. Non costituiscono modifiche all'Accordo le dilazioni e le proroghe dei termini indicati nella "Scheda Intervento" di cui all'Allegato 1) per le singole fasi del cronoprogramma, fatto salvo il rispetto della durata dell'Accordo medesimo nonché le varianti in corso d'opera di cui al successivo articolo 17.

#### **Articolo 17**

### **Varianti progettuali**

1. Eventuali varianti in corso d'opera dovranno risultare conformi alle norme vigenti in materia. Tali varianti dovranno altresì essere preventivamente comunicate e debitamente motivate da parte del soggetto attuatore dell'intervento al RUP che le verificherà.
2. Proposte di varianti progettuali che ne alterino le finalità o le caratteristiche funzionali proprie dovranno essere valutate secondo le modalità di cui all'articolo 16, commi 3, 4 e 5.
3. Eventuali incrementi del costo delle opere a seguito delle varianti di cui ai precedenti commi sono a carico della stazione appaltante.

## **Articolo 18**

### **Varianti urbanistiche**

1. Il presente Accordo di programma non comporta variazioni urbanistiche.

## **Articolo 19**

### **Dichiarazione di pubblica utilità**

1. Per le opere comprese nella "Scheda Intervento" di cui all'Allegato 1), l'approvazione del presente Accordo comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle stesse, ai sensi dell'articolo 34, comma 6, del D. Lgs. n. 267/2000.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 consente l'applicazione delle procedure di esproprio secondo le modalità stabilite dal D.P.R. 8/6/2001, n. 327 ("Testo unico in materia di espropriazione di pubblica utilità").
3. Restano valide le procedure e gli adempimenti legittimamente adottati dal soggetto attuatore derivanti da precedenti disposizioni legislative in materia vigenti.

## **Articolo 20**

### **Informazione e pubblicità**

1. Le informazioni riferite agli obiettivi, alla realizzazione ed ai risultati dell'Accordo dovranno essere ampiamente pubblicizzate, anche mediante il piano di comunicazione PAR-FSC predisposto dalla Regione Piemonte.
2. Il soggetto attuatore si impegna a fornire i dati necessari al fine di consentire la comunicazione di informazioni ai cittadini attraverso sistemi "Open Data".

## **Articolo 21**

### **Disposizioni generali e finali**

1. Il presente Accordo è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori.
2. Le Parti si impegnano, per quanto di propria competenza, a promuovere e ad accelerare, anche presso gli altri enti ed amministrazioni coinvolte, le procedure amministrative per attuare il presente Accordo.
3. Ogni eventuale modifica regolamentare inerente la disciplina degli "Accordi di programma" si intende automaticamente recepita.

## **Articolo 22**

### **Pubblicazione**

1. Il presente Accordo di programma è approvato ai sensi dell'articolo 34 del D. Lgs. 267/2000 ed in conformità alla D.G.R. n. 27-23223 del 24/11/1997 e s.m.i. mediante decreto del

Sindaco che ne cura la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

**Articolo 23**  
**Rinvio**

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Accordo valgono le vigenti disposizioni di legge.

Letto, confermato, sottoscritto:

Regione Piemonte

---

Comune di Castelmagno

---

Data, \_\_\_\_\_

Allegato al presente Accordo:  
1) Scheda intervento



**SCHEDA RELAZIONE TECNICA, FISICA E FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI**

**Programma Attuativo Regionale PAR FSC 2007 - 2013**

**ASSE III "RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE"**

**Linea d'azione "TURISMO"**

**Responsabile di Linea:**

Settore .....

**Responsabile di Controllo:**

.....

Settore .....

**Strumento di attuazione:**

**Accordo di Programma**



## 1. INFORMAZIONI GENERALI DELL'INTERVENTO

## A) Titolo intervento

Completamento della pista sci da fondo in località Chiappi
------------------------------------------------------------

## B) Ambito d'intervento

- 01 Agroindustria  
 02 Emergenze culturali  
 03 Innovazione e creatività  
 04 Recupero ambientale  
 05 Energia  
 06 Reti e prodotti turistici  
 07 Logistica e trasporti  
 08 Apea/ Rifunionalizzazione area industriale  
 09 Coesione sociale

**N.B.** Per le specifiche sull'ambito d'intervento vedasi la "Tabella 1" della presente cartella di lavoro.

## C) Tipologia dell'intervento in base all'oggetto

- Lavori pubblici  
 Acquisizione Beni e Servizi  
 Finanziamenti, Aiuti, Contributi  
 Altro.....

## D) Tipologia dell'intervento in base all'impatto sul territorio

- A Progetto localizzato e puntuale  
 B Progetto localizzato e trasversale  
 C Progetto localizzato con effetti diffusi  
 D Progetto immateriale

**N.B.** Per le specifiche di cui al punto D) vedasi la "Tabella 2" della presente cartella di lavoro.

## E) Localizzazione geografica dell'intervento ( indicare tutti i Comuni sul cui territorio vi siano delle ricadute...)

Prov.	Comune	CAP	Indirizzo	Coordinate di georeferenziazione	
				Coord_x	Coord_Y
CN	Castelmagno	12020	Piazza dei Caduti, 1		

**F) Descrizione sintetica dell'intervento**

Il progetto di completamento della pista di sci da fondo in località Chiappi ha l'obiettivo di elevare la competitività del Comune di Castelmagno quale stazione invernale, riconoscendone ruolo sociale ed economico nel processo di sviluppo e governo del territorio. L'intervento prevede l'ampliamento di circa 1.000 m del circuito esistente, al fine di raggiungere i requisiti necessari all'omologazione da parte della Federazione Italiana Sport Invernali (FISI) per gare di rilevanza nazionale e internazionale.

**G) CUP (Ove già previsto)**

**H) Coerenza con la Programmazione delle OO.PP. in vigore**

- L'intervento è inserito nel piano triennale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici
- L'intervento è inserito nel programma annuale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici

Note

**I) Conformità agli strumenti urbanistici vigenti degli Enti interessati dall'opera**

- Intervento conforme alla strumentazione urbanistica vigente già certificabile alla data di presentazione

In caso di Intervento che necessiti di variante urbanistica:

a) indicare il tipo di variante:

- parziale
- strutturale
- altra, specificare quale:

b) la data di attivazione della procedura

c) la data prevista di attivazione della procedura

d) eventuale necessità di attuazione con strumento esecutivo; in caso affermativo indicare lo strumento:

- Piano Particolareggiato (P.P.)
- Piano per l'Edilizia Economica Popolare (P.E.E.P.)
- Piano Esecutivo Convenzionato (P.E.C.) o Piano di Lottizzazione Convenzionata (P.L.C.)
- Piano per Insediamenti Produttivi (P.I.P.)
- Piano di Recupero (P.d.R.)

e) la data di attivazione della procedura

f) la data prevista di attivazione della procedura

Note

## L) Eventuali attività precedenti riguardanti l'intervento

## M) Vincoli

L'area oggetto dell'intervento è sottoposta a vincoli?

 NO SI

In caso affermativo indicare quali:

L'area oggetto di intervento è soggetta a vincolo ambientale di cui al D.lgs.42/2004, Parte III, Beni paesaggistici, Art. 142, Aree tutelate per legge, lett. d) <le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina>. Vincolo D.M. 1/8/85 (Galassini), Regione Piemonte - Perimetrazione delle aree soggette a vincolo ai sensi dell'Art. 139 del D.Lgs. n. 490 del 29/10/99, "Dichiarazione di notevole interesse pubblico della conca di Castelmagno".

## N) Conferenza dei Servizi

 Non è necessaria E' necessaria ma non è stata esperita

Conferenza dei Servizi prevista per il :

 Era necessaria ed è stata esperita con il seguente esito:

## O) Intervento sottoposto a procedura di Valutazione Impatto Ambientale (VIA)

 NO SI progetto sottoposto a verifica di assoggettabilità dell'intervento alla VIA

In caso di obbligatorietà alla VIA o di richiesta di verifica di assoggettabilità indicare :

a) l'amministrazione competente

 Stato Regione Altri

b) la data di attivazione della procedura

c) la data prevista di attivazione della procedura

Note

**P) Disponibilità delle aree su cui ricade l'intervento**

- Le aree sono di proprietà
- Le aree sono già nella disponibilità a seguito di:

--

Le aree non sono di proprietà, saranno oggetto di:

- Procedura di esproprio
- Contratto di compravendita
- Altro..... In via preliminare sarà valutata la disponibilità all'uso mediante accordo sottoscritto tra le parti. In subordine si farà ricorso alla procedura di esproprio.

Provvedimenti necessari	Data prevista	Costi presunti
Sottoscrizione dell'accordo		€
Procedura di esproprio		€ 2.000,00
		€
		€

**Q) Quadro riassuntivo degli atti amministrativi fra quelli sopra elencati dal punto A) al punto Q)**

Tipo di Atto e descrizione	Soggetto Competente	Emanato ( SI/NO)	Data Emanazione Prevista

## 2. CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO

## A) Livello progettazione approvata alla stipula dell'Accordo di Programma

- AZIONI IMMATERIALI
- PROGETTO PRELIMINARE
- PROGETTO DEFINITIVO
- PROGETTO ESECUTIVO

## B) Attività progettuale

		Data inizio fase	Prevista/ Effettiva	Data fine	Previsa /Effettiva (1)
		(gg/mm/aaaa)	P/E	(gg/mm/aaaa)	P/E
B1	STUDIO DI FATTIBILITA'				
<b>Note</b>					
B2	<u>LIVELLI DI PROGETTAZIONE:</u>				
1	PRELIMINARE	01/12/2014	E	15/02/2015	P
<b>Note</b>					
2	DEFINITIVA	01/03/2015	P	30/04/2015	P
<b>Note</b>					
3	ESECUTIVA	01/05/2015	P	30/06/2015	P
<b>Note</b>					

**N.B.** (1) In caso di data fine: **Effettiva**, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

## C) Dati di realizzazione

## Da compilare anche in caso di azioni immateriali (1)

		Data inizio fase	Prevista/ Effettiva	Data fine	Previsa /Effettiva (3)
		(gg/mm/aaaa)	P/E	(gg/mm/aaaa)	P/E
D1	PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE (2)	01/07/2015	P	31/08/2015	P
<b>Note</b> Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara					
D2	ESECUZIONE LAVORI	01/09/2015	P	31/10/2015	P
<b>Note</b>					
D3	COLLAUDO	15/11/2015	P	30/11/2015	P
<b>Note</b>					
D4	FUNZIONALITA'	01/12/2015	P		P
<b>Note</b>					

**N.B.**

(1) In caso di azioni immateriali, compilare i punti come segue:

D1 Le date vanno intese come riferite all'incarico;

D2 Le date vanno intese come riferite alla redazione;

D3 Le date vanno intese come riferite all'approvazione.

(2) Nelle "Note" specificare la modalità di scelta dell'offerente

(3) In caso di data fine: **Effettiva**, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

## 3. QUADRO ECONOMICO - FINANZIARIO

## A) Piano economico

COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO

**103.762,56**

di cui:	Realizzato	da realizzare	Totale	Avanzamento della spesa (1)
anno 2013	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2014	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2015	0,00	103.762,56	103.762,56	100,00%
anno 2016	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Totali</b>	<b>0,00</b>	<b>103.762,56</b>	<b>103.762,56</b>	

## N.B.

- (1) Trattasi del "profilo di spesa", cioè del valore delle attività svolte (costi realizzati) o che si prevede di svolgere (costi da realizzare). L'avanzamento della spesa non è riferito al singolo anno ma è progressivo.

Per il dettaglio delle spese già sostenute compilare la "Tabella 3" della presente cartella di lavoro.

## B) Piano di copertura finanziaria

Fonte di Finanziamento (1)		Risorse già reperite	Estremi provvedimento (2)
1	Comune	<b>3.762,56</b>	
2	Provincia	0,00	
3	Regione	0,00	
4	.....	0,00	
5	.....	0,00	
6	Finanziamento PAR/FSC	<b>100.000,00</b>	
<b>Totale</b>		<b>103.762,56</b>	

## N.B.

- 1) Unione Europea, Stato, Regione, Provincia, Comune, Altri Enti, Privato ecc...  
 2) Atto amministrativo mediante il quale le risorse di cui alla fonte indicata sono finalizzate all'intervento.

## 4. SOGGETTI DELL'INTERVENTO

## A) Beneficiario dell'intervento

## A1 Dati Ente/Azienda

Codice Fiscale/ PIVA	00478910045
Denominazione/ragione sociale	Comune di Castelmagno
Indirizzo	Piazza dei Caduti, 1
CAP - Provincia	12010 (Cuneo)
Telefono/Fax	0171 986110/ 0171 986600
E-mail	castelmagno@ruparpiemonte.it – castelmagno@cert.ruparpiemonte.it

## A2 Dati del Legale Rappresentante

Nome Cognome	Maurizio Giaminardi
Data di nascita	11/12/1966
Codice Fiscale	
Struttura di appartenenza nell'Ente	Amministrazione
Indirizzo	Piazza dei Caduti, 1
CAP - Provincia	12010 (Cuneo)
Telefono/Fax	0171 986110/ 0171 986600
E-mail	castelmagno@ruparpiemonte.it – castelmagno@cert.ruparpiemonte.it

## A3 Dati del Responsabile dell'intervento

Nome Cognome	Maurizio Giaminardi
Data di nascita	11/12/1966
Codice Fiscale	
Struttura di appartenenza nell'Ente	Amministrazione
Indirizzo	Piazza dei Caduti, 1
CAP - Provincia	12010 (Cuneo)
Telefono/Fax	0171 986110/ 0171 986600
E-mail	castelmagno@ruparpiemonte.it – castelmagno@cert.ruparpiemonte.it